

25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso⁽¹⁾ [1-2 c.p.].

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge⁽²⁾.

(1) CEDU: “**Art. 7. Nulla poena sine lege.** - 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Carta dei diritti fondamentali dell’UE: “**Art. 49. Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene**

1. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto

interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

- codice penale:

Art. 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. - [1]. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato

dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

Art. 2 - Successione di leggi penali. - [I]. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

[II]. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

[III]. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.

[IV]. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

[V]. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

[VI]. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica

di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

⁽²⁾ **codice penale:**

Art. 199 - Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge.- [I]. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

Art. 200 - Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone. - [I]. Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

[II]. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

[III]. Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.

[IV]. Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle

convenzioni internazionali. ⁽¹⁾

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici ⁽²⁾.

⁽¹⁾ codice penale:

Art. 13 - Estradizione. - [I].

L'extradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

[II]. L'extradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

[III]. L'extradizione può essere concessa od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.

[IV]. Non è ammessa l'extradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

- **L. 22 aprile 2005, n. 69**

(Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri). L'art. 2 dispone che: «1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della

decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e principi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:

a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

b) i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

3. L'Italia rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato

in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto dei consideranda del preambolo della decisione quadro».

⁽²⁾ V. art. unico l. cost. 21 giugno

1967, n. 1, secondo cui l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 Cost. non si applicano ai delitti di genocidio. V. anche l. 26 novembre 1985, n. 719 (Ratifica della Convenzione Europea per la repressione del terrorismo del 27/1/1977). V. sub art. 10.

27

*La responsabilità penale è **personale**.*

*L'imputato **non è considerato colpevole** sino alla condanna **definitiva**.* ⁽¹⁾

*Le **pene** non possono consistere in **trattamenti contrari al senso di umanità** e devono tendere alla **rieducazione del condannato**.* ⁽²⁾

Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra] ^{(3) (4)}.

⁽¹⁾- CEDU: art. 6,co. 2: "2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata."
- Carta dei diritti fondamentali dell'UE: "**Articolo 48. Presunzione di innocenza e diritti della difesa** - 1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

⁽²⁾ Carta dei diritti fondamentali dell'UE: "Art. 2. **Diritto alla vita**. - 1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario ed esecuzione delle misure privative e limitative): "**Art. 1** - **Trattamento e rieducazione** ⁽¹⁾. - **1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è**

improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.

2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.

3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.

4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.

5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.”.

⁽³⁾ La pena di morte è stata abolita dal d.lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, dal d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 21 e dalla l. 13 ottobre 1994, n. 589; quest'ultimo articolo ha sostituito la pena di morte prevista nel codice penale militare di guerra e dalla leggi militari di guerra con la pena massima prevista dal codice penale.

⁽⁴⁾ Le parole tra parentesi sono state soppresse dall'art. 1, l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1.

28

*I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono **direttamente responsabili**⁽¹⁾, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.*

*In tali casi la **responsabilità civile**⁽²⁾ si estende allo Stato e agli enti pubblici.*